

LA *DIGNITATIS HUMANAЕ*:
NUOVO MODELLO PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

SOMMARIO: I. INTRODUZIONE – II. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA – III. ATTUALITÀ E CENTRALITÀ DELLA QUESTIONE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA – IV. LA LIBERTÀ RELIGIOSA PIETRA MILIARE PER LA NUOVA EUROPA

I. INTRODUZIONE

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, rinnovando significativamente l'impostazione dei rapporti tra Chiesa e Stato, in modo particolare con la trattazione che vi dedica il n. 76 della Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* e tutta la Dichiarazione *Dignitatis Humanae*, proclama come principio che sta a fondamento della relazione tra comunità ecclesiale e comunità politica la libertà religiosa: «Se vige la forma della libertà religiosa non solo proclamata a parole né solo sancita con leggi, ma anche tradotta in pratica con sincerità, allora finalmente la Chiesa, di diritto e di fatto, usufruisce di una condizione stabile per l'indipendenza necessaria all'adempimento della divina missione» (*Dignitatis Humanae*, 13)¹.

¹ Il presente studio riprende per larga parte il testo di una conferenza da me tenuta in occasione del convegno su «La libertà religiosa, pietra miliare per la nuova Europa», svoltosi a Villa Cagnola di Gazzada-Schianno (VA), il 19 ottobre 2007, sotto la presidenza del Cardinale Segretario di Stato, Tarcisio Bertone. Attraverso questo lavoro, continuo volentieri l'approfondimento del tema della libertà religiosa che già più volte ho trattato, in particolare nei seguenti studi: «Libertas religiosa» et «Libertas Ecclesiae». De quaestionis solutione lineamenta», *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 71 (1982) 637-661; «Concordato II^a edizione. S. Sede e Stato italiano rivedono i «Patti Lateranensi»», *Evangelizzare* 8 (1984) 171-173; «I problemi dell'attuazione del Concordato», *Humanitas* 40 (1985) 418-420; «Concordato e Concilio.

Alla vigilia dell'assise ecumenica e all'inizio dei suoi lavori, tra i Padri Conciliari si distinguevano abbastanza nettamente, fin quasi a fronteggiarsi, due impostazioni dottrinali a riguardo dei rapporti Chiesa-Stato².

Una prima opinione, arroccata su posizioni tradizionali, affrontava il tema con un taglio nettamente teorico-astratto, a partire dal principio che solo la coscienza oggettivamente vera possedeva la pienezza della libertà, mentre la coscienza erronea, anche se in buona fede, retta, poteva godere di una libertà interiore ma non esteriore, sul piano sociale. Così, allora, autentica libertà religiosa doveva essere riconosciuta alla sola Chiesa cattolica; per le altre confessioni ci si sarebbe regolati sul principio della tolleranza. In effetti, il testo presentato in sede di Commissione preparatoria dall'allora Sant'Uffizio era intitolato esattamente: *De tolerantia religiosa*.

L'altra opinione prestava maggior attenzione, secondo l'ispirazione di Giovanni XXIII, ai «segni dei tempi», soprattutto alla presa di coscienza sempre più approfondita della dignità della persona umana e, correlativamente, della particolare responsabilità e consapevolezza politica dell'uomo; perciò affrontava il tema con un taglio più chiaramente storico-concreto e riteneva che si dovesse studiare il concetto di libertà religiosa vissuto nella coscienza del tempo ed

L'accordo di revisione del Concordato Lateranense alla luce dell'insegnamento del Vaticano II sui rapporti tra Chiesa e comunità politica», *La Scuola Cattolica* 114 (1986) 11-44; «Prima quaedam delineatio ad Concordati inter Italiam et Sanctam Sedem aestimationem», *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 75 (1986) 597-611; «Il nuovo Concordato: lettera e spirito», *Ambrosius* 63 (1987) 60-70; «Il nuovo Concordato: problemi di attualità», *Ambrosius* 63 (1987) 151-165; «Patti di libertà e di cooperazione». Spirito e valori del nuovo Concordato tra Santa Sede e Italia nei discorsi di presentazione», *La Scuola Cattolica* 115 (1987) 349-393; «L'accordo di revisione del Concordato Lateranense: dieci anni di cammino», *La Scuola Cattolica* 122 (1994) 479-488; «Paul VI and "Dignitatis Humanae": theory and practice», in *Religious liberty: Paul VI and "Dignitatis Humanae". A Symposium Sponsored by The Istituto Paolo VI and The Catholic University of America, Washington D.C., 3-5 giugno 1993*, Pubblicazioni dell'Istituto Paolo VI, Brescia 1995, 12-38. In tal modo desidero omaggiare con fraterna gratitudine Sua Ecc.za mons. Francesco Coccopalmerio, che con l'amabilità e la singolare capacità di amicizia che lo contraddistinguono in modo così peculiare e la notissima competenza mi gratificò scrivendo la prefazione al mio volume: *Libertà religiosa e libertà della Chiesa. Il fondamento della relazione Chiesa-comunità politica nel quadro del dibattito postconciliare in Italia*, Morcelliana, Brescia 1982, con cui pubblicai la mia tesi di laurea, discussa presso la Pontificia Università Gregoriana il 16 marzo 1981.

² Per una sintetica presentazione della storia del testo e un corretto approccio metodologico alla sua lettura e al suo studio Cf L. MISTÒ, *Libertà religiosa e libertà della Chiesa*, 105-110.

emergente dalla comprensione sempre nuova da parte della Chiesa del proprio patrimonio dottrinale. Il testo offerto sempre alla Commissione preparatoria dall'allora Segretariato per l'Unità dei cristiani era intitolato, del tutto coerentemente con questa impostazione: *De libertate religiosa*.

Questa seconda linea opera un vero cambio di prospettiva, un cambio di campo: da una posizione «oggettivistica» dove lo «ius» era fondato sullo «iustum» e quindi si riconosceva il diritto solo alla verità, si passa a una posizione che definiremmo «personalistica» dove il diritto è fondato sulla persona umana e sulla sua inalienabile dignità.

Il nuovo modello del pensare «cristiano» la libertà religiosa si radica qui sulla dignità della persona umana, *Dignitatis humanae personae*, appunto come suonerà in modo stupendo l'«incipit» della Dichiarazione conciliare. La dignità della persona umana, recuperata nella sua assoluta ed essenziale centralità, indica con chiarezza la modalità imprescindibile, insuperabile e insostituibile per incontrare da parte di ogni donna e di ogni uomo la verità: attraverso la libertà!

Questa impostazione e la nuova visione che ne nasce consentono di riconoscere il diritto alla persona, chiunque essa sia, e di fondarlo appunto sulla sua inalienabile dignità. Perciò, vero diritto di libertà religiosa è riconosciuto alla persona che opera secondo la propria retta coscienza. Momento fondamentale che ha contribuito a plasmare la nuova mentalità e a mettere le premesse di *Dignitatis Humanae* è costituito dal luminoso pontificato di Giovanni XXIII e, in particolare, dall'enciclica *Pacem in terris* pubblicata, dopo la prima sessione conciliare, l'11 aprile 1963, poco più di un mese prima della morte del «papa buono». Il testo centrale che interessa il nostro tema così afferma: «Tra i diritti dell'uomo c'è da riconoscere pure quello di onorare Dio secondo il dettame della propria retta coscienza e di professare la religione privatamente e pubblicamente»³.

³ GIOVANNI XXIII, *Litt. Enc. «Pacem in terris»*, dell'11 aprile 1963, in AAS 55 (1963) 260. La versione italiana data da «L'Osservatore Romano» (11 aprile 1963, 5) si esprime così: «Ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza; e quindi il diritto al culto di Dio privato e pubblico». L'apporto di Giovanni XXIII è veramente basilare per l'evoluzione della posizione magisteriale sulla libertà religiosa: egli ha innanzi tutto affermato che a fondamento assoluto va posto «il principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili» (*Pacem in terris*, in AAS 55 [1963] 260); e poi ha aperto la via

Tutta la vicenda conciliare è consistita nello sviluppare e nel chiarire la linea che potremmo definire giovannea, all'inizio ancora minoritaria, superando le resistenze e i dubbi della posizione conservatrice. Anzi, le obiezioni di molti servirono a favorire un processo di decantazione e di approfondimento. A poco a poco si è potuto comprendere da parte di tutti che soggetto dei diritti non è tanto la verità in sé, ma piuttosto la persona umana concreta. E questo non perché non esista verità alcuna, né perché le verità si equivalgano, ma perché la persona umana, in base alla sua dignità assoluta, ha il diritto a non essere mai forzata ad agire contro la propria coscienza e a non essere impedita di agire conformemente ad essa.

Proprio su questo presupposto e raccogliendo questa eredità, il Concilio è finalmente passato dalla dottrina della tolleranza alla proclamazione del diritto di libertà religiosa, che afferma come principio cardine della relazione tra Chiesa e comunità politica. Lo stesso concetto tradizionale di «*Libertas Ecclesiae*» è riproposto in *Dignitatis Humanae* n. 13 come coincidente con quello di libertà religiosa: «Vi è concordia tra la libertà della Chiesa e quella libertà religiosa che dev'essere riconosciuta come un diritto a tutti gli uomini e a tutte le comunità e sancita nell'ordinamento giuridico». La libertà della Chiesa è considerata, perciò, come la forma storica della perfetta realizzazione della libertà religiosa, principio trascendentale e fondante le sue varie concretizzazioni categoriali⁴.

all'approfondimento del Vaticano II, nella *Dignitatis Humanae*, che porterà a concepire la libertà religiosa come diritto fondamentale della persona umana, insito nella sua stessa natura. La *Pacem in terris*, totalmente ispirata alla completa rivalutazione della persona umana e della sua dignità e libertà, introduce l'essenziale distinzione tra errore ed errante, il primo sempre da condannare, il secondo invece degno di stima e di rispetto, e su tale base proclama a chiare lettere l'esistenza per diritto naturale di una vera e propria libertà di coscienza e di culto per tutti gli uomini che seguono in materia religiosa la propria coscienza.

⁴Così scrive F. Coccopalmerio nella prefazione al mio volume *Libertà religiosa e libertà della Chiesa*, interpretando acutamente la mia tesi: «Il nodo della discussione circa il rapporto tra le due libertà viene spostato: esso rimanda anzitutto alla questione dell'antropologia teologica e quindi a quella dell'ecclesiologia. Sulla base dell'analisi accurata e dell'acuto coordinamento della natura teologica delle due libertà e, conseguentemente, del loro risvolto giuridico, la conclusione individua l'effettivo coincidere dei due concetti. Richiamando il perno del pensiero dell'autore, notiamo come a livello teologico ad un primo rilievo la *libertas Ecclesiae* si rivela distinta dalla libertà religiosa quanto all'origine o al fondamento storico (la Chiesa viene istituita a un certo punto della storia da Gesù Cristo) e quanto al fine considerato immediatamente nella sua identità (la Chiesa cattolica si diversifica da altre comunità religiose); ad un'indagine più specifica, però, quanto al fondamento profondo, «on-

Dignitatis Humanae, con la proclamazione del supremo diritto di libertà religiosa, è il frutto maturo e fausto di tutto il cammino, accidentato ma fecondo, dello sviluppo del diritto pubblico ecclesiastico e, quindi, del rinnovamento della sistematica dei rapporti tra Chiesa e Stato.

Per comprendere esattamente lo specifico contenuto del diritto di libertà religiosa, la fonte primaria si rintraccia nel n. 2 di *Dignitatis Humanae*, che così recita: «Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Tale libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona

tologico-trascendentale», e quanto al fine, pure considerato a livello profondo, la *libertas Ecclesiae* si mostra in ultima analisi coincidente con la libertà religiosa. Esattamente qui si pongono l'originale interpretazione e il «guadagno», che sono specifici della tesi: «il fondamento ontologico della libertà religiosa risale a Gesù Cristo o alla libertà di Gesù Cristo, in cui ogni uomo è stato creato-salvato per poter vivere in Dio; il fondamento ontologico della *libertas Ecclesiae* è pure Gesù Cristo o la libertà di Gesù Cristo, che crea-costituisce la Chiesa come luogo dove possa incontrare ogni uomo; l'oggetto-fine ultimo della libertà religiosa si specifica nel fatto che la libertà è donata ad ogni uomo perché possa aderire al piano di salvezza di Dio in Cristo, e realizzare in Cristo l'immagine di Dio; l'oggetto-fine ultimo della *libertas Ecclesiae* si precisa pure nel fatto che la libertà è donata alla Chiesa perché sia strumento di salvezza, cioè di incontro con Cristo per ogni uomo; in vista cioè della missione di portare Cristo a tutti» (180). Passando poi al piano normativo o del rapporto giuridico concreto, certamente bisognerà attribuire alla peculiare comunità della Chiesa cattolica, insieme comunione spirituale e società visibile, la libertà che le compete; ma questo si farà quando sarà pienamente rispettata e assicurata l'autentica libertà religiosa, perché la tutela-promozione dell'uomo nel suo rapporto con Dio, e dell'uomo non solo come singolo ma nella sua accezione più comprensiva di comunità, si traduce per ciò stesso nella piena tutela-promozione anche della *libertas Ecclesiae*. Giungiamo, quindi, ad una concordia reale, sostanziale, non puramente nominale o posticcia. Dire *libertas Ecclesiae* è lo stesso che affermare: la Chiesa deve portare Gesù Cristo a tutti gli uomini, per consentire a tutti l'incontro con Lui. In altri termini, quando la Chiesa richiede la libertà che le è necessaria per adempiere, con dedizione totale e disinteressata, la sua missione salvifica, si ritrova nel richiedere con chiarezza e vigore la libertà religiosa per tutti, cioè la possibilità reale che ogni uomo possa aderire al progetto di Dio in Cristo. Tale adesione si specificherà secondo la coscienza di ciascuno e, quindi, si distinguerà certamente in diversi gradi, tutti però finalizzati alla realizzazione piena nella Chiesa cattolica e in qualche modo, perciò, già da essa abbracciati» (Cf F. COCCOPALMERIO, «Prefazione», in L. MISTÒ, *Libertà religiosa e libertà della Chiesa*, 10-11).

umana, quale si conosce, sia per mezzo della parola di Dio rivelata sia tramite la stessa ragione».

II. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA

A partire da questo testo fondamentale vorrei rilevare dieci osservazioni, quasi elaborando un decalogo sulla libertà religiosa.

1. Il diritto di libertà religiosa si configura come *un autentico diritto soggettivo perfetto*, e non un mero interesse legittimo, in quanto il suo oggetto formale o contenuto è un interesse diretto del soggetto e in quanto esso può farsi valere da parte del titolare e come tale è tutelato dall'ordinamento.

Il diritto include nel medesimo tempo sia la libertà di coscienza, non solo nel senso di libera scelta interiore in materia di religione, ma anche in quello di libera professione, cioè manifestazione esterna delle proprie convinzioni; sia la libertà di culto, cioè il libero esercizio della propria religione.

Non si tratta poi solo di libertà di religione, cioè di opzione tra le molteplici religioni, ma di libertà religiosa, che implica anche, di per sé, la possibilità di non scegliere nessuna religione. In realtà, comunque, come ben precisa il Proemio della Dichiarazione, il diritto non si presenta come la libertà di scegliersi la religione arbitrariamente o di rifiutarla senza motivazioni, in quanto la conoscenza di Dio e della verità ne implica l'adesione secondo la propria retta coscienza; il diritto si configura, quindi, come la facoltà di ogni persona umana, nei confronti di tutti gli altri, di esercitare e di veder rispettata la propria convinzione religiosa.

Rimane assodato, in ogni modo, che libertà religiosa non ha nulla a che vedere sia con il relativismo, cioè il mettere sul medesimo piano verità ed errore, rifiutando una verità oggettiva; sia con l'indifferentismo, cioè il ritenere che all'uomo non tocchi nessun dovere di ricercare la verità, anche religiosa, e, una volta trovatala, di aderirvi; sia con il laicismo, cioè il porre l'uomo al posto supremo, come unica legge per se stesso, senza alcun legame con Dio.

2. *La dignità della persona umana è il fondamento antropologico del diritto di libertà religiosa.*

In effetti, diritto dice riferimento immediato alla persona e ai rapporti interpersonali; esso trova la sua radice e la sua origine nella

persona. Conseguentemente sono le persone che hanno diritti, non le cose o le idee. E le persone non soltanto come singoli individui, ma nel loro essere immediatamente e necessariamente aperte all'altro, alla relazione sociale. Da qui deriva la valenza pubblica del diritto di libertà religiosa che, perciò, deve essere promosso, tutelato e valorizzato nella sua dimensione sociale e interessa quindi anche le comunità in quanto tali.

Circa questo fondamento antropologico della libertà religiosa, fondamento che in modo più comprensivo deve essere situato all'interno di una antropologia teologica ossia della oggettiva creazione di ogni uomo in Gesù Cristo e in vista di Gesù Cristo⁵, vorrei rimarcare come il magistero di Giovanni Paolo II vi abbia particolarmente insistito. Ripetutamente il papa proclama che questo diritto è radicato esattamente nella dignità di ogni persona umana, «unica, indivisibile, irripetibile, e come tale da rispettare e garantire con ferma coerenza»⁶. Molto interessante e ricco è, in particolare, l'importante discorso tenuto il 10 marzo 1984 ai partecipanti al V Colloquio giuridico organizzato dalla Pontificia Università del Laterano⁷. Il papa, innanzi tutto, sottolinea che «è proprio nella dignità della persona, quale oggi è sempre più universalmente sentita e proclamata, che dev'essere individuato il punto di incontro di un dialogo proficuo, anzi necessario, fra la Chiesa e il mondo nell'epoca nostra, per la costruzione di una autentica civiltà fondata sulla verità e sull'amore» (n. 2). «È in questa dignità della persona che i diritti umani trovano la loro diretta sorgente. Ed è il rispetto per questa dignità che dà origine alla loro effettiva protezione. La persona umana, persino quando sbaglia, sia uomo che donna, mantiene sempre una dignità insita, che non perde mai (cf *Pacem in terris*, 158). Pertanto i credenti debbono creare le condizioni perché Dio possa parlare all'uomo per il tramite della Chiesa, al fine di contribuire più autenticamente alla conoscenza che tutti i diritti della persona derivano dalla sua dignità saldamente radicata in Dio. Ora, fra i diritti dell'uomo si annovera giustamente il diritto alla libertà religiosa, anzi questo è il più fondamentale, perché la dignità di ogni persona ha la sua prima fonte nel suo rapporto essenziale con Dio creatore e padre, alla cui immagine e somiglianza è stata creata, perché dotata di intelligenza e di libertà»

⁵ Cf al riguardo L. MISTÒ, *Libertà religiosa e libertà della Chiesa*, 116-140.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, «Ai partecipanti al IX Colloquio internazionale romanistico-canonistico», 11 dicembre 1993, n. 3, *Insegnamenti*, XVI 2, 1447.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, «Ai partecipanti al V Colloquio Internazionale di studi Giuridici», *Insegnamenti*, VII 1, 657.

(nn. 4 e 5). Con una affermazione molto forte e chiara Giovanni Paolo II porta alle estreme conseguenze la fondazione del diritto di libertà religiosa sulla dignità della persona umana. Il diritto alla libertà religiosa, sostiene il papa, «esiste in ogni persona ed esiste sempre, anche nell'ipotesi che non venga esercitato o sia violato dagli stessi soggetti a cui inerisce». Si tratta, infatti, di «un diritto umano e quindi universale: perché non deriva dall'onesto operare delle persone o dalla loro coscienza retta, ma dalle persone stesse, ossia dal loro essere esistenziale, il quale, nelle sue componenti costitutive, è sostanzialmente identico in tutte le persone» (n. 5). Mi pare che queste parole interpretino a fondo il pronunciamento di *Dignitatis Humanae* in chiusura del decisivo n. 2: «Il diritto alla libertà religiosa non si fonda su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto a questa immunità perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio non può essere impedito, purché siano rispettate le giuste esigenze dell'ordine pubblico».

3. *È un diritto della persona* che si pone come *assolutamente centrale*, in quanto il suo oggetto è un bene supremo.

In effetti, concernendo il fine ultimo dell'uomo che è appunto il rapporto con Dio, esso si prospetta come il diritto fondamentale per ogni uomo: la libertà religiosa occupa fra le libertà il posto principale. Essa si riferisce alla esigenza più profonda dell'uomo: l'anelito all'Infinito; anzi, più esattamente, il riferimento è all'essenza stessa della persona, che si manifesta nella sua realtà come apertura all'Infinito.

Ecco perché da questa libertà emanano conseguenze vitali per tutte le altre: la libertà religiosa si dilata fino a interessare ogni libertà e ogni diritto. Essa va riconosciuta come primo anello della loro catena e come loro caposaldo, compendio e vincolo così che, almeno virtualmente, sussistano tutti con essa o con essa tutti cadano. Giovanni Paolo II amava presentare il diritto alla libertà religiosa proprio così, come il primo anello della catena dei diritti, l'architrave di tutte le altre libertà.

4. *È un diritto personale*, in quanto facoltà del soggetto di esigere e rivendicare da altri soggetti determinate prestazioni, in particolare: il rispetto anche attivo del diritto stesso, la predisposizione dei mezzi necessari per la sua piena attuazione, il riconoscimento e la tutela del suo esercizio da parte delle autorità pubbliche.

5. *È un diritto assoluto*, perché esercitabile ed esperibile verso tutti: sia verso gli individui privati sia verso le persone e le istituzioni pubbliche. In tal senso esso deve essere difeso, garantito, promosso e messo in condizione di attuarsi pienamente sempre e comunque.

6. *È un diritto pubblico*, perché l'interesse e il bene in cui si concretizza sono di tale natura e perché si fa valere principalmente verso lo Stato e le persone ed autorità pubbliche. È sempre più essenziale in una società secolarizzata che la libertà religiosa ricopra una dimensione pubblica e non solamente privata, non venga cioè relegata a fattore di pura coscienza individuale o derubricata a «optional» del tutto facoltativo.

7. *È un diritto costituzionale*, perché appartiene per natura sua alla materia essenziale della costituzione di una società politica perfetta: le religioni svolgono, in effetti, un ruolo insostituibile nella costruzione della città. Il diritto alla libertà religiosa, perciò, dovrebbe essere formalmente riconosciuto, dichiarato e tutelato nelle Costituzioni scritte degli Stati.

8. *Il contenuto specifico* del diritto alla libertà religiosa *sta nell'immunità dalla coercizione* nell'agire in materia religiosa, nel duplice senso che nessuno deve essere forzato ad agire contro coscienza, e questo in modo assoluto; e che a nessuno deve essere impedito di agire secondo i dettami della propria coscienza, e questo entro limiti definiti.

Si garantisce, quindi, una sfera inviolabile di attività, entro la quale la persona esercita la propria libertà religiosa.

L'oggetto in quanto tale di questo diritto è espresso, quindi, con un contenuto di natura essenzialmente negativa che si dirige ad escludere l'uso di mezzi coercitivi in materia. Precisamente tale tipo di espressione permette di riconoscere il diritto ad ogni uomo e ad ogni comunità, indipendentemente dalla religione che si professa, soltanto sulla base della dignità della persona, come singolo e come immediatamente aperto agli altri. Il discorso sul contenuto, tuttavia, per essere adeguatamente compreso senza nessuna interpretazione riduttiva, deve mantenersi collegato con il tema dell'ampiezza o estensione del diritto, presente in *Dignitatis Humanae*, oltre che nel suo spirito, soprattutto nei numeri 4 e 5. Una riflessione veramente magistrale sul contenuto collegato con l'estensione del diritto di libertà religiosa è stata offerta dal Messaggio in-

viato da Giovanni Paolo II il 1° settembre 1980 ai capi di Stato dei Paesi firmatari l'Atto finale di Helsinki 1975⁸.

Il reale contenuto del diritto alla libertà religiosa, dunque, pur mantenendo a livello di formulazione la sua qualifica negativa di immunità, si articola in una vasta gamma di possibilità che non esiterei a definire positiva e senza dubbio comprende anche tutto il campo delle istituzioni, la cui libertà costituisce una questione essenziale e primaria.

In altri termini, se da un lato la libertà religiosa nel campo del diritto viene formulata con una connotazione essenzialmente negativa, in quanto si dirige all'obbligo di astensione da ogni attività lesiva della medesima da parte tanto degli altri individui quanto, soprattutto, dello Stato; d'altro canto la stessa libertà, dal punto di vista del titolare, è una vera «libertà per», che si connota con un contenuto positivo e fa sì che la cosiddetta libertà negativa si presenti come il presupposto o il mezzo che rende possibile le innumerevoli manifestazioni positive del principio di libertà.

Non credo si possa ridurre la libertà religiosa, in ragione della qualifica negativa, a una mera mancanza di ostacoli, una specie di via libera, senza nessun altro elemento.

Così, ad esempio, nei riguardi della comunità politica, il diritto in senso positivo può comportare anche delle prestazioni attive che si dirigono in favore della religione e dell'esercizio della libertà religiosa, e può comportare sul versante dei titolari del diritto il potere di esigere dalla pubblica autorità i debiti interventi attivi. Quindi, accanto all'obbligo generale, assoluto e negativo della comunità politica come degli altri soggetti di non ledere il diritto di libertà religiosa, si dà pure un obbligo pubblico attivo di approntare tutti i mezzi, sia dottrinali – come le norme e sanzioni giuridiche – sia materiali – come i beni patrimoniali e l'organizzazione giudiziaria –, perché quel diritto possa esercitarsi pienamente dai titolari e conseguire il suo fine.

Il contenuto diretto e specifico del diritto di libertà religiosa consiste, dunque, nella facoltà del soggetto di agire secondo la propria retta coscienza in materia religiosa; facoltà che esige una tutela non solo negativa, mediante la proibizione di qualunque intrusione, coazione, impedimento o turbamento, salvo i limiti di ordine pubblico, ma anche positiva, mediante la predisposizione e la messa in opera dei mezzi richiesti per il retto, sereno e fruttuoso esercizio del diritto stesso.

⁸ Cf AAS 72 (1980) 1256-1258; per la traduzione dall'originale francese vedi *La Civiltà Cattolica* 132 (1981) 94-96.

9. *I limiti* che precisano il secondo senso dell'immunità dalla coercizione, cioè il diritto a non essere impediti di agire secondo coscienza, sono identificati nel rispetto del cosiddetto «ordine pubblico», inteso come la parte fondamentale del bene comune, ossia le garanzie minimali in base a cui una società può esistere.

L'argomento, già di per se stesso assai importante e delicato, assume ancora maggiore rilievo dopo la riflessione testè formulata: si potrebbe, infatti, obiettare che un contenuto siffatto di libertà religiosa presta maggiormente il fianco a eventuali prevaricazioni.

Occorre da un lato evitare che i singoli e le comunità, sotto il pretesto della libertà religiosa, ledano diritti altrui o comunque nuocciano al bene comune; d'altro canto, pure, che l'autorità costituita, abusando del suo compito di direzione, restringa arbitrariamente gli spazi d'esercizio, conculcando ingiustamente il diritto di libertà religiosa.

Innanzitutto credo opportuno richiamare che oggetto della limitazione non è il diritto in se stesso, nella sua essenza assoluto e perciò non soggetto a restrizioni, ma il suo esercizio nella società.

Se certamente occorre garantire sempre, in tutti i campi, per lo sviluppo dell'uomo e la realizzazione della sua personalità, la maggiore libertà possibile e la minima indispensabile coazione, e se questo vale a maggior ragione nel campo della libertà religiosa perché qui si tratta del rapporto primario con l'Assoluto, con Dio, e quindi dell'esplicazione massima della dignità umana; inevitabilmente, quando si entra a contatto con gli altri, con la società, tale libertà esige un controllo, una regola. Un controllo e una regola, perciò, del tutto necessari, ma che, d'altra parte, se ben determinati e attuati, non si dimostrano una coartazione, ma piuttosto una salvaguardia.

Il primo criterio di guida è il principio morale della responsabilità personale e sociale. Lo precisa *Dignitatis Humanae* al numero 7: «Nell'esercizio di tutte le libertà si deve osservare il principio morale della responsabilità personale e sociale: nell'esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune».

Evidentemente questo vale ancor più in sede di libertà religiosa, e attiene non solo all'individuo che agisce isolatamente ma anche all'uomo in quanto membro della società, e alla stessa autorità pubblica.

Occorre però anche individuare un criterio oggettivo ed esterno che deve essere messo in opera dalla potestà civile per ovviare a

ogni possibile abuso. Esso è rintracciabile appunto nel concetto di ordine pubblico che, come recita il n. 7 della Dichiarazione, si compone di tre elementi: la difesa e l'armonizzazione pacifica dei diritti fondamentali di tutti i cittadini (limite di giustizia); la tutela della onesta pace pubblica, cioè dell'ordinata convivenza civile (limite politico); la custodia della pubblica moralità, cioè di quelle norme etiche di condotta sociale, esteriormente rilevanti e osservate consuetudinariamente dalla quasi totalità dei cittadini (limite etico).

10. Nel *secondo capitolo* della Dichiarazione, il Concilio approfondisce il contenuto della prima parte *alla luce della Rivelazione*.

Sulla base del modo di agire di Cristo e degli apostoli e prendendo esempio da loro, la Chiesa riconosce e proclama che la libertà religiosa affonda le sue radici nella Rivelazione e si palesa in piena rispondenza con la libertà dell'atto di fede cristiana. L'annuncio, la promozione, la piena attuazione e l'attenta tutela del diritto di libertà religiosa fanno parte integrante della missione della Chiesa.

La presenza della Chiesa nella vita del mondo di oggi non deve essere animata dalla ricerca di un compromesso con il potere, che può sì garantirle al momento, soprattutto quanto all'aspetto istituzionale, uno spazio di vita sicura e tranquilla ma che in realtà finirebbe con l'emarginarla dalla storia, impedendole di portare ad ogni uomo l'annuncio salvifico del Vangelo.

La Chiesa che è nata dal Concilio, la Chiesa illuminata dal magistero e dall'esempio di Giovanni Paolo II, del suo grande predecessore Paolo VI, e oggi dalla guida limpida e profonda di Benedetto XVI, vive nel cuore del mondo, impegnata non a difendere il proprio privilegio, ma ad affermare la verità dell'uomo. E questa scelta limpida e coerente di proclamare in ogni circostanza e in ogni ambito la dignità dell'uomo, e in particolare la verità del suo riferimento a Dio nell'inalienabile diritto di libertà religiosa, è ciò che consente alla Chiesa di porsi come imprescindibile punto di riferimento e di agire come lievito nella pasta del mondo, così che il suo messaggio si erga a luce della storia e a gioiosa salvezza di tutti.

Papa Benedetto XVI ha recentemente affermato: «La libertà religiosa risponde all'intrinseca apertura della creatura umana a Dio, Verità piena e Bene sommo, e la sua valorizzazione costituisce un'espressione fondamentale di rispetto della ragione umana e della sua capacità di verità. L'apertura alla trascendenza costituisce una garanzia indispensabile per la dignità umana perché ci sono aneliti ed esigenze del cuore di ogni persona che solo in Dio trovano compren-

sione e risposta. Non si può pertanto escludere Dio dall'orizzonte dell'uomo e della storia!»⁹.

III. ATTUALITÀ E CENTRALITÀ DELLA QUESTIONE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA

Vorrei a questo punto, e in conseguenza di quanto fin qui chiarito, attirare l'attenzione su tre riflessioni, quasi elaborando, dopo il decalogo, un trittico.

1. *La questione della libertà religiosa è oggi argomento tra i centrali nel dibattito culturale* e si propone anche come oggetto di appassionata e feconda ricerca di studio e di approfondimento.

Il tema della libertà religiosa è argomento centrale in primo luogo perché il diritto alla libertà per i singoli e per le comunità si dimostra sempre più essenziale per la salvaguardia non soltanto della propria qualifica di fede, ma anche della stessa inalienabile e incontestabile condizione di cittadinanza per i singoli, di inserimento nella società per le comunità. Tante sono oggi le questioni su cui l'uomo e la donna devono compiere nella libertà scelte decisive per il destino personale e sociale: il nascere e il morire, il vivere e il condividere, l'amare e l'essere amato, la promozione della vita, della famiglia, delle relazioni interpersonali dentro cui ciascuno può realizzare se stesso, il dolore e il piacere, la malattia, la fame, la sete, le nuove e antiche sacche di povertà, la violenza e la guerra, l'emergenza ecologica, i problemi degli agglomerati urbani e delle periferie, i grandi flussi migratori, il confronto tra le diverse culture e civiltà, il bene comune e la pace. Il principio della libertà religiosa, esigenza insopprimibile della dignità di ogni uomo, è il diritto primario, la pietra angolare dei diritti umani o il grande ponte che tutti li unifica. Giovanni Paolo II lo ha più volte con forza rimarcato: «La libertà di religione è un diritto primario e inalienabile della persona, di più, nella misura in cui raggiunge la sfera più intima dello spirito, si può pure affermare che essa fonda la stessa ragione d'essere, intimamente radicata in ciascuna persona, di tutte le altre libertà»¹⁰.

Potremmo affermare che il diritto di libertà religiosa sintetizza in sé il complesso dei diritti umani.

⁹ BENEDETTO XVI, «Discorso alla Delegazione dell'Internazionale Democratica di Centro e Democratica Cristiana», in *L'Osservatore Romano*, 22 settembre 2007, 5.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio inviato ai capi di Stato firmatari dell'atto di Helsinki 1975*, 1258.

2. In secondo luogo è facilmente rilevabile anche *l'estrema attualità del nostro tema nel contesto socio-politico odierno*, in particolare nell'ambito europeo, pur senza negare la sua portata mondiale.

Benedetto XVI, parlando il 20 agosto 2005 a Colonia in Germania alle comunità islamiche, ha ribadito «la necessità di affrontare il dialogo interreligioso e interculturale con ottimismo e speranza», perché il dialogo «è una necessità vitale, dalla quale dipende in larga misura il nostro futuro»¹¹. Il dialogo fruttuoso è basato sulla dignità della persona umana, sulla conoscenza reciproca, l'affetto vicendevole e la fiducia, la responsabilità e la consapevolezza, rispettando le reciproche differenze, ma riconoscendo e sottolineando quanto si ha in comune. Il fondamento radicale del dialogo interreligioso, l'alveo sicuro del suo sviluppo e la spinta propulsiva che continuamente può promuoverlo e sostenerlo è proprio la libertà religiosa.

Le trasformazioni macroscopiche che sono avvenute nell'ultimo decennio del ventesimo secolo nel quadro europeo, soprattutto nell'Europa dell'Est, e che hanno sancito l'affrancamento di interi popoli e nazioni, rintracciano alla loro radice più profonda il seme della libertà e, in modo del tutto speciale, il seme della libertà religiosa. È questa libertà che la Chiesa cattolica, forza spirituale che ha sempre costituito il tessuto connettivo di questi popoli, ha continuamente promosso come diritto civile e sociale, fondamento e misura di tutti gli altri diritti fondamentali: un'opera e una battaglia che hanno potuto ottenere un'efficacia singolare, anzi addirittura rivoluzionaria, perché sono state impersonificate dalla figura straordinaria di un papa come Giovanni Paolo II.

I principi della Chiesa conciliare e postconciliare nell'impostare i suoi rapporti con gli Stati, le linee di azione della Santa Sede nel definire accordi del più vario tipo, il Magistero pontificio ribadiscono continuamente la ricerca del bene sommo della libertà. Si pensi a quanti campi, a quanti spazi sono necessari alla Chiesa per poter svolgere liberamente la sua missione di evangelizzazione e di promozione umana: la vita, la famiglia, le relazioni umane, il lavoro, la scuola, l'assistenza, la beneficenza, i luoghi di culto, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, gli spazi educativi, formativi, ricreativi ecc. D'altronde la cronaca dei nostri tempi ci presenta con chiarezza insidie sempre crescenti alla libertà, che si manifestano sia da parte di minoranze intolleranti che arrivano fino alla violenza fisica, sia da parte di chi più subdolamente si serve delle stesse

¹¹ «L'Osservatore Romano», 22-23 agosto 2005, 5.

leggi per restringere i giusti spazi di libertà non soltanto dei credenti, ma di ogni uomo. La Chiesa stessa vive ancora oggi situazioni difficili e delicate, particolarmente in comunità politiche dove la libertà religiosa è riconosciuta nelle leggi ma non è attuata dalla pratica, anzi il potere pubblico tende a rendere difficoltosa ai cittadini la professione del credo religioso e pericolosa la vita e l'azione delle confessioni religiose.

A mio giudizio, dunque, occorre rimarcare ancor più il ruolo delle religioni nella costruzione della nuova Europa e, correlativamente, del nuovo mondo. Esso non è solo importante: è addirittura decisivo. Nella prospettiva della edificazione di una «casa comune» in Europa, additata profeticamente dai «padri fondatori», il ruolo delle religioni è imprescindibile e la libertà religiosa si impone come «pietra miliare» di questo cammino comune per la costruzione non solo nel continente europeo ma su scala planetaria della «civiltà dell'amore», per usare un'espressione felicemente coniata da papa Paolo VI.

In particolare, l'Europa di oggi si presenta sempre più segnata dal fenomeno migratorio che porta a presenze di identità e tradizioni etniche, culturali, religiose diverse. La questione è particolarmente evidente in riferimento al mondo delle nuove generazioni. Sempre più frequentemente uomini e donne di etnia, cultura, e religione diverse si incontrano negli stessi caseggiati, sul lavoro, nelle istituzioni: i loro figli si ritrovano ormai gli uni accanto agli altri nelle stesse aule scolastiche. E tra non molto tempo la popolazione europea sarà connotata da quella caratteristica che viene definita oggi con termine forse non tanto bello, ma chiaro, «meticciano».

È dunque responsabilità di tutti gli uomini e di tutte le donne di buona volontà, ma in particolare dei cristiani e di tutti i credenti, creare le condizioni favorevoli per consegnare ai ragazzi e ai giovani gli strumenti con i quali possano crescere nella reciproca conoscenza, difendendosi da sentimenti di indifferenza o di odio, di sospetto o di diffamazione, per costruire insieme un mondo giusto e libero, solidale e pacificato. Solo così potranno essere smentite le voci che, purtroppo, spesso parlano di «scontro di civiltà».

Questa responsabilità si traduce oggi, io credo, nell'impegno estremamente urgente di mettere in campo l'intelligenza e la volontà per una mediazione culturale tendente a superare una situazione di multiculturalismo per approdare alla costruzione di una convivenza fondata sulla interculturalità. Con uno «slogan» potremmo dire: non ci si deve accontentare della multiculturalità, ma si deve passare alla interculturalità.

L'interculturalità dice, in effetti, la capacità di dirigersi contemporaneamente verso l'interno della propria storia e tradizione per conoscere a fondo la propria identità, e verso l'esterno per incontrare l'umanità dell'altro e condividere le proprie ragioni con le ragioni dell'altro, in un contesto educativo e operativo. Solo un processo e un percorso che operano secondo questo duplice approfondimento possono evitare il rischio dell'indifferentismo e del relativismo che assumono l'equivalenza di tutti i comportamenti e che, al più, possono condurre a una sorta di «sommatoria» delle varie realtà semplicemente giustapposte. Tale risultato sarebbe del tutto precario, sempre in bilico ed esposto a prevaricazioni, contrapposizioni, lotte, e addirittura al germe tremendo e tragico della guerra.

La via sicura alla pace e alla costruzione della casa comune europea, certamente, ma anche del villaggio globale del mondo intero risiede, invece, nella ricerca intelligente e volitiva di un vero incontro tra le diverse culture che, a partire dalla coscienza forte e fiera della propria identità ma contemporaneamente da una conoscenza vera e da una valorizzazione sincera dell'identità dell'altro, conduce a un camminare insieme sostenendosi e arricchendosi reciprocamente verso l'unica meta che è sempre e comunque la costruzione della città e della civiltà dell'amore.

Esattamente qui entra in gioco il ruolo insostituibile delle religioni in questa impresa nuova, in questa avventura affascinante. E la pietra angolare che esse possono e devono porre per questa costruzione consiste, appunto, nel valore primario, imprescindibile e inalienabile della libertà religiosa. Come ricorda *Dignitatis Humanae* nella sua conclusione, al n. 15, «affinché nel genere umano si instaurino e si consolidino relazioni di concordia e di pace, si richiede che ovunque la libertà religiosa sia difesa da una efficace tutela giuridica e siano osservati i doveri e i diritti supremi degli uomini attinenti alla libera espressione della vita religiosa della società».

È rispettando, custodendo e promuovendo l'autentica libertà religiosa che ci si troverà tutti in grado di rispettare, custodire e promuovere le rispettive identità e di operare insieme scambiandosi gli uni i doni degli altri e intraprendendo il cammino che si snoda dalla comune origine, che è la fede, e tende alla comune meta finale, che è il Dio unico.

3. In terzo luogo merita rilevare come il *valore della libertà religiosa sia determinante e attuale anche nello specifico contesto sociale e politico italiano.*

A partire dallo spirito e dalla lettera del Concilio Vaticano II e della Carta costituzionale si sono, infatti, rinnovati i rapporti tra Chiesa e Stato in Italia esattamente sulla base della libertà religiosa come cardine del rapporto tra ordine spirituale e ordine temporale. All'interno di questo quadro il 18 febbraio 1984 si è stipulato l'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, che in realtà configura un concordato sostanzialmente nuovo nella sua ispirazione e nella regolamentazione concreta delle materie comuni, un nuovo «Patto di libertà e di cooperazione». È questa, se vogliamo, «la funzione simbolica» del Concordato, ossia il suo messaggio di insieme, la sua qualifica più profonda e la sua novità più reale, al di là e prima ancora dei contenuti normativi. Risulta, del resto, molto facile rintracciare questa nuova funzione simbolica nell'art. 1 del testo, che si presenta come lo spirito informatore dell'Accordo e il supremo criterio ermeneutico di tutta la revisione: «La Repubblica Italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese».

In questo quadro la libertà religiosa non confligge ma anzi rispetta e promuove la sana laicità dello Stato. Questa, in effetti, è conseguenza diretta del riconoscimento pieno e convinto dell'indipendenza e dell'autonomia di Chiesa e Stato. Riecheggiano i testi splendidi dell'art. 7 della Costituzione italiana e del n. 76 di *Gaudium et Spes* che stanno alla base della revisione concordataria e particolarmente del testè citato art. 1.

Papa Benedetto XVI, rivolgendosi al nuovo ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, il 4 ottobre 2007, ha citato esplicitamente proprio questi passi fondamentali del Vaticano II e della Costituzione della Repubblica, come pure l'Accordo di revisione concordataria, rimarcando che «in esso vengono riaffermate sia l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa, sia la reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene dell'intera comunità nazionale. Nel perseguire tale obiettivo, la Chiesa non si propone mire di potere, né pretende privilegi o aspira a posizioni di vantaggio economico e sociale. Suo solo scopo è servire l'uomo, ispirandosi, come norma suprema di condotta alle parole e all'esempio di Gesù Cristo che «passò beneficiando e risanando tutti» (At 10,38). Pertanto, la Chiesa Cattolica chiede di essere considerata per la sua specifica natura e di poter svolgere liberamente la sua peculiare missione per il bene non solo dei propri fedeli, ma di tutti gli italiani. Proprio per

questo “la Chiesa non è e non intende essere un agente politico. Nello stesso tempo ha un interesse profondo per il bene della comunità politica, la cui anima è la giustizia, e le offre il suo contributo specifico”¹².

La sana laicità dello Stato, perciò, totalmente riconosciuta e sostenuta dalla Chiesa, è a favore dell'autentica libertà religiosa e conduce di conseguenza al dialogo aperto, franco e proficuo tra le varie confessioni religiose dentro l'odierna società multi-etnica e multi-religiosa, promuove la collaborazione tra società civile e società religiosa a servizio del bene comune, e contribuisce pure a costruire un ordine internazionale e una civiltà mondiale imperniati non sul disprezzo, la contesa, la delegittimazione, la contrapposizione e lo scontro, ma sul rispetto, sulla stima, sulla valorizzazione dell'apporto di tutti, sulla ricerca di convergenze e sull'alleanza per la civiltà dell'amore.

IV. LA LIBERTÀ RELIGIOSA PIETRA MILIARE PER LA NUOVA EUROPA

Al termine del cammino che abbiamo percorso e dell'approfondimento che abbiamo tentato, mi pare di poter concludere così: la libertà religiosa è nodo cruciale per il nostro futuro, anzi per il futuro del pianeta stesso, un futuro in cui si possa costruire una società veramente in grado di essere la casa comune, di essere appunto la civiltà dell'amore dentro cui tutti si cammina e si cresce. La libertà religiosa è questo snodo determinante e questo fondamento basilare perché costituisce la condizione e il contesto per il rispetto, la promozione e l'espressione dell'atto di fede, in qualsiasi confessione religiosa esso si traduca, a patto che di fede autentica si tratti.

La fede, infatti, è la vera radice da riscoprire e rivitalizzare per raggiungere l'unità tra tutti i credenti e tutti gli uomini di buona volontà. Certamente un'unità che non sia un appiattimento o una negazione delle diversità, ma che si celebri proprio a partire dalla interpretazione delle differenze come opportunità per una comune maturazione. Quanto desideriamo, quanto auspichiamo, quanto cerchiamo di conquistare la piena unità tra tutti gli uomini! E come sarebbe bello finalmente raggiungerla! Io sono certo che lo si potrà fare solo attraverso l'anima dell'unità spirituale. Un'unità profonda, un'unità di cuore, un'unità di Spirito, che accoglie e legge i conte-

¹² «L'Osservatore Romano», 5 ottobre 2007, 5.

nuti anche differenti come frutto dell'unico Spirito, che soffia dove vuole: in tal modo, sempre a partire dalla propria identità chiara e franca, ci si confronterà pacatamente e serenamente anche sui contenuti, affinché quelli positivi si traducano in un arricchimento reciproco e quelli più problematici siano fatti evolvere dall'interno o siano superati. Vorrei esprimermi in questi termini: la verità non è solo la meta da raggiungere, ma è innanzi tutto la base radicale e unitaria sul cui fondamento gli sviluppi successivi, anche differenti perché operati dalle persone in base alla propria retta coscienza, si possano ritrovare unificati dal medesimo atteggiamento di fondo, quello del cuore che vede, quello dello Spirito, quello che nasce dal vero atteggiamento di fede! La comune origine da riscoprire come punto di partenza unitario che consentirà una continua ricerca di ciò che unisce e arricchisce reciprocamente nel dialogo e nella stima, è questo atteggiamento di fede. La fede come adesione della vita, come consegna del cuore, come abbandono a Dio.

La riscoperta del principio supremo del diritto di libertà religiosa proprio di ciascuna persona umana, a partire dalla sua inalienabile dignità, e proprio di ogni comunità religiosa è la via per raggiungere la comune origine e l'anima per l'unità spirituale.

Anche l'unità politica tesa a costruire una sincera amicizia tra i popoli può avvenire solo se fondata sull'unità spirituale. Si tratta di camminare ogni giorno di più verso la casa di tutti, che sarà il frutto dell'apporto originale e caratteristico di ciascuno. L'autentica libertà religiosa è condizione imprescindibile per raggiungere questa convergenza e questa unità.

Sono queste le ragioni che, a mio avviso, fanno della libertà religiosa la pietra miliare per la nuova Europa, anzi per il nuovo mondo!

LUIGI MISTÒ
Villa Cagnola
Gazzada di Varese

30 giugno 2008

SUMMARY

This paper presents the theme of religious freedom under the light of the conciliar declaration *Dignitatis Humanae*. After a short reconstruction of its story and characteristics, the Author reflects about the actuality and centrality of the matter of religious freedom in the scenery of new Europe, defining it «the crucial point for our future, a future in which it could be possible to build a society really able to be the common house, the civilization of love in which everybody walks and grows».